18 marzo 2020

# COVID-19:
# Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto #CuraItalia)
# Misure di supporto fiscale

## 1. Quali misure fiscali a supporto dell'attività imprenditoriale operante nel territorio Italiano?

### Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione[1]:

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, agli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate nonché ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, agli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, agli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle ingiunzioni e agli atti esecutivi per entrate tributarie e patrimoniali emesse dagli enti territoriali e locali e dai soggetti affidatari, nonché ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 in un'unica soluzione e non è previsto il rimborso di quanto già versato.

È differito al 31 maggio il termine di versamento previsto al 28 febbraio 2020 relativo alla c.d. "*rottamazione ter*" nonché il termine di versamento previsto al 31 marzo 2020 relativo al c.d. "*saldo e stralcio*".

È previsto lo slittamento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020. I nuovi termini sono rispettivamente 31 dicembre 2023, 31 dicembre 2024 e 31 dicembre 2025.

### Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro[2]:

L'art. 64 del Decreto prevede, per il periodo d'imposta 2020, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Il credito di imposta in questione mira ad incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19.

Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Si prevede, inoltre, l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto, recante le disposizioni applicative dell'articolo in commento.

[1] Art. 65 del Decreto.

[2] Art. 61 del Decreto.

**Misure di supporto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator[3]:**

Il Decreto interviene sulla sospensione dei termini di versamento delle ritenute alla fonte aventi scadenza nel periodo ricompreso tra il 2 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 per le quali le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator operano come sostituti d'imposta. In particolare, la sospensione opera fino al 30 aprile 2020 per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; viene invece eliminato il riferimento alla sospensione dei versamenti per le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.

Il Decreto sospende anche i termini dei versamenti relativi all'Imposta sul Valore Aggiunto ("IVA") in scadenza nel mese di marzo 2020 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

**Misure di supporto per soggetti diversi dalle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e i tour operator - Sospensione dei termini di versamento delle ritenute e dell'IVA[4]:**

La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria fino al 30 aprile 2020 si applica ai seguenti soggetti:

**a)** federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

**b)** soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

**c)** soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

**d)** soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

**e)** soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

**f)** soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

**g)** soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

**h)** soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

**i)** aziende termali (L. del 24 ottobre 2000, n. 323) e centri per il benessere fisico;

[3] Art. 58 del Decreto.

[4] Art. 58 del Decreto.

**j)** soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

**k)** soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

**l)** soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

**m)** soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

**n)** soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

**o)** soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

**p)** alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (art. 10 del D.lgs. del 4 dicembre 1997, n. 460) iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome (L. dell'11 agosto 1991, n. 266), e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano (Art. 7 della L. del 7 dicembre 2000, n. 383), che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale (art. 5, comma 1 del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n.117).

Per tali soggetti, il Decreto sospende anche i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Il Decreto contiene altresì una previsione specifica per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Infatti, per tali soggetti la sospensione si applicherà fino al 31 maggio 2020; mentre, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

### Credito di imposta per botteghe e negozi[5]:

L'art. 65 del Decreto garantisce agli esercenti attività di impresa un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 in relazione agli edifici rientranti nella categoria catastale C1 (*i.e*. negozi e botteghe).

Tale credito di imposta:

**a)** non spetta agli esercenti di quelle attività di impresa che non sono state sospese dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 (ad esempio, negozi alimentari, farmacie, lavanderie, edicole, distributori di benzina etc.. L'intera lista di attività per cui non spetta il credito di imposta è presente negli allegati 1 e 2 al richiamato D.P.C.M. dell'11 marzo 2020); e

**b)** è utilizzabile esclusivamente in compensazione, *ex* art. 17 del D.Lgs. del 9 luglio 1997, n. 241 (*i.e.* non può essere chiesto a rimborso).

[5] Art. 62 del Decreto.

**Proroga dei versamenti nel settore dei giochi[6]:**

Il Decreto proroga al 29 maggio 2020 i versamenti relativi:

**a)** alle attività di gioco lecito, *ex* art. 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al R.D. del 18 giugno 1931, n. 773 (si tratta degli apparecchi da intrattenimento e delle attività di gioco che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica *ex* art. 14-*bis*, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 640); e

**b)** del relativo canone concessorio.

Inoltre, il medesimo articolo stabilisce che non è dovuto il canone di concessione per le attività svolte nelle cosiddette sale bingo (articolo 1, comma 636, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. e ii.) a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell'attività delle stesse.

Sono altresì prorogati di 6 mesi i seguenti termini:

**a)** i termini per la procedura mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, per le concessioni di attività di gioco lecito da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (inizialmente in scadenza il 31 dicembre 2020);

**b)** il termine di avvio della cosiddetta "lotteria degli scontrini" (inizialmente in scadenza il 1° luglio 2020);

**c)** i termini per le gare di assegnazione delle concessioni per scommesse e bingo (inizialmente in scadenza il 31 dicembre 2020 ed il 30 settembre 2020);

**d)** i termini per la sostituzione degli apparecchi di gioco;

**e)** il termine per la costituzione del Registro unico degli operatori del gioco pubblico.

**Menzione per la rinuncia alle sospensioni[7]:**

L'art. 71 del Decreto stabilisce che i contribuenti che non si avvalgano delle sospensioni dei versamenti previste dal titolo IV del Decreto e dal suo articolo 36 possono chiedere che del versamento effettuato sia data menzione sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## 2. Quali misure fiscali a supporto del personale?

**Incentivi per i lavoratori dipendenti pubblici e privati[8]:**

L'art. 63 del Decreto prevede, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, un premio, per il mese di marzo 2020, di 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Il bonus premia, infatti, i lavoratori che, nel mese di marzo 2020, continuano a prestare servizio nella sede ordinaria.

Il summenzionato *bonus* non concorre alla formazione del reddito imponibile per il percettore.

Il *bonus* è erogato dal datore di lavoro (sostituto di imposta), a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

---

[6] Art. 66 del Decreto.

[7] Art. 68 del Decreto.

[8] Art. 60 del Decreto.

La corresponsione del *bonus* genera in capo al datore di lavoro (sostituto di imposta) un credito di imposta di pari ammontare da utilizzare in compensazione *ex* art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

## 3. Vengono previsti incentivi fiscali volti a promuovere le donazioni private?

### Incentivi fiscali per le donazioni volte a contrastare il COVID-19[9]:

L'art. 66 del Decreto mira ad incentivare le erogazioni liberali destinate a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata da COVID-19 attraverso un incentivo fiscale concesso ai donanti.

Le erogazioni liberali in denaro o in natura, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30% in capo al donante. La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro.

Laddove le sopra descritte erogazioni liberali siano effettuate da soggetti titolari di reddito d'impresa, trova applicazione l'art. 27 della L. 13 maggio 1999, n. 133 concernente le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. In sintesi, le erogazioni liberali in questione (i) sono deducibili dal reddito d'impresa (ii) laddove comportino il trasferimento di beni, ai fini fiscali, tali beni non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e (iii) non sono soggette all'imposta sulle donazioni.

Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

## 4. Quali conseguenze per quanto concerne il contenzioso fiscale "pendente" innanzi le Commissioni Tributarie?

### Rinvio delle udienze a data successive al 15 aprile 2020[10]:

Le udienze relative ai procedimenti tributari (anche penali) fissate tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020 ("Periodo di Sospensione") sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

### Sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi attività giudiziaria[11]:

Durante il Periodo di Sospensione sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti tributari (anche penali), compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, l'adozione di provvedimenti giudiziari e il deposito della loro motivazione, la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, nonché le impugnazioni ed, in genere, tutti i termini procedurali.

Al riguardo, il Decreto precisa che:

[9] Art. 63 del Decreto.

[10] Art. 80, comma 1 del Decreto.

[11] Art. 80, comma 2 del Decreto.

- quando il decorso del termine inizia durante il Periodo di Sospensione, l'inizio è differito alla fine di detto periodo;
- quando il termine è computato a ritroso e ricade anche solo in parte nel Periodo di Sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine è differita per consentirne il rispetto;
- si intendono sospesi, per la stessa durata del Periodo di Sospensione, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine per la conclusione della procedura di reclamo/mediazione[12] di cui all'articolo 17-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

**Eccezioni al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi attività giudiziaria:**

Il Decreto prevede che nel Periodo di Sospensione possono essere tenute, *inter alia*[13], le udienze e le attività relative ai procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre un grave pregiudizio alle parti. La dichiarazione d'urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o suo delegato (in calce alla citazione o al ricorso) e dal giudice istruttore o dal presidente del collegio (per le cause già iniziate) con provvedimento motivato e non impugnabile.

In ogni caso le attività devono essere svolte nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute al fine di evitare gli assembramenti e i contatti ravvicinati fra le persone.

**Provvedimenti Anti-Assembramento applicabili agli uffici giudiziari[14]:**

Durante il Periodo di sospensione, per le attività non sospese, e, in ogni caso, dal 16 aprile 2020 fino al 30 giugno 2020, gli uffici giudiziari adottano le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute al fine di evitare gli assembramenti e i contatti ravvicinati fra le persone ("Provvedimenti Anti-Assembramento"). Fra queste, in particolare:

- la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, anche attraverso la limitazione dell'orario di apertura, la chiusura o la regolamentazione dell'accesso ai servizi tramite prenotazione telefonica o telematica, con scaglionamento degli utenti;
- la celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze pubbliche, lo svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto (opportunamente regolamentati dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, in modo da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti), nonché tramite scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
- il deposito degli atti e dei documenti relativi ai procedimenti tributari esclusivamente con modalità telematica;
- il versamento del contributo unificato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento.

[12] Di cui all'art. 17-*bis*, comma 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

[13] Art. 83, comma 3 del Decreto. Con specifico riferimento ai procedimenti penali tributari, i casi in cui non operano il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini per il compimento delle attività giudiziarie sono espressamente elencati, e includono *inter alia* (e, per certi aspetti, ad alcune condizioni): i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo; quelli in cui è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive; quelli in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; quelli a carico di imputati minorenni; quelli dove è necessaria l'assunzione di prove che per legge sono indifferibili.

[14] Art. 80, commi 5-7 del Decreto.

**Sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti fino al 30 giugno 2020[15]:**

Durante il Periodo di Sospensione e fino al 30 giugno 2020, è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai Provvedimenti Anti-Assembramento.

**Misure concernenti i procedimenti penali tributari[16]:**

Il Decreto dispone la sospensione del corso della prescrizione nonché, per il tempo in cui il procedimento è rinviato (ma, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020), i termini:

- di durata massima della custodia cautelare[17];
- di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare[18];
- per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva[19];
- per il riesame delle ordinanze che dispongono il sequestro preventivo[20];
- per la decisione da parte della Corte di Cassazione adita in relazione alle ordinanze che dispongono una misura coercitiva[21];
- per il deposito del decreto che dispone la confisca dei beni sequestrati[22];
- per la pronuncia da parte della corte d'appello sul provvedimento di confisca dei veni sequestrati[23].

Al fine di ridurre l'accesso agli uffici giudiziari penali *inter alia*:

- le persone detenute o in stato di custodia cautelare parteciperanno alle udienze mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020;
- le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali tributari saranno effettuate telematicamente, in deroga alle vigenti previsioni del CPC. In particolare, le comunicazioni e le notificazioni agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio di PEC al difensore di fiducia (ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio).

Il Decreto proroga, infine, le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto fino al 30 giugno 2020.

[15] Art. 80, comma 8 del Decreto.

[16] Art. 80, commi 9, 12, 13-15 e 18 del Decreto.

[17] Di cui all'art. 303 del Codice di Procedura Penale ("**CPP**").

[18] Di cui all'art. 308 del CPP.

[19] Ai sensi dell'art. 309, comma 9 del CPP.

[20] Ai sensi dell'art. 324, comma 7 del CPP.

[21] Di cui all'art. 311, commi 5 e 5-*bis* del CPP.

[22] Di cui all'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 156 ("**Codice Leggi Antimafia**").

[23] Di cui all'art. 27, comma 6 del Codice Leggi Antimafia.

## 5. Vi sono conseguenze per quanto concerne l'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione?

### Sospensione degli Interpelli[24]:

Il Decreto sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini:

- relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
- per fornire risposta alle seguenti istanze di interpello (ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa):
  - ordinario interpretativo o qualificatorio (art. 11, comma 1, lett. a) della L. del 27 luglio 2000, n. 212);
  - probatorio (art. 11, comma 1, lett. b) della L. del 27 luglio 2000, n. 212);
  - anti-abuso (art. 11, comma 1, lett. c) della L. del 27 luglio 2000, n. 212);
  - disapplicativo (art. 11, comma 2 della L. del 27 luglio 2000, n. 212);
  - sui nuovi investimenti (art. 2 del D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147);
  - relativo al regime dell'adempimento collaborativo (art. 6 del D.Lgs. del 5 agosto 2015, n. 128);
- per la regolarizzazione delle istanze di interpello (art. 3 del D.Lgs. del 24 settembre 2015, n. 156);
- per comunicare ai contribuenti l'ammissione al regime dell'adempimento collaborativo (art. 7, comma 2 del D.Lgs. del 5 agosto 2015, n. 128);
- rilevanti ai fini dell'adesione alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1-*bis* del D.L. del 24 aprile 2017, n. 50);
- concernenti gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (art. 31-*ter* del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600);
- per la rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale (art. 31-*quater* del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600);
- relativi al "Patent Box" (art. 1, commi da 37 a 43 della Legge del 23 dicembre 2014, n. 190).

Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente:

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o,
- per i soggetti non residenti (se non si avvalgono di un domiciliatario), tramite posta elettronica ordinaria con invio all'indirizzo div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Per le istanze presentate durante il periodo di sospensione, il termine per la risposta e il termine previsto per la loro regolarizzazione inizia a decorrere dal 1 giugno 2020 (primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione).

[24] Art. 64 del Decreto.

Il Decreto sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020 anche le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze:

- di accesso ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, dell'anagrafe tributaria e degli enti previdenziali (art. 492-*bis* del c.p.c e artt. 155-*quate*r, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disp. att. c.p.c);
- di accesso agli atti (art. 22 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241);
- di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni; c.d. accesso civico (art. 5 del D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33).

Il Decreto prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (2022). Ciò anche in deroga al principio secondo cui i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati (Art. 12 del D.Lgs. del 24 settembre 2015, n. 159 e art. 3, comma 3 della L. del 27 luglio 2000, n. 212).

## 6. Sono state previste ulteriori misure agevolative a livello fiscale?

### Sospensione delle scadenze di vari adempimenti fiscali[25]

### Proroga dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni[26]:

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Il Decreto annovera esplicitamente tra i suddetti versamenti quelli relativi a contributi previdenziali ed assistenziali e quelli relativi a premi per l'assicurazione obbligatoria.

Seppur non espressamente specificato, si ritiene che il Decreto proroghi altresì i versamenti relativi ai tributi con scadenza 16 marzo 2020[27].

### Sospensione degli adempimenti fiscali[28]:

Con riferimento ai contribuenti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, sono sospesi gli adempimenti tributari[29] scadenti tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, diversi dai: i) versamenti; ii) effettuazione delle ritenute alla fonte; e iii) trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

I suddetti adempimenti fiscali sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020.

È confermato il differimento dal 15 aprile 2020 al 5 maggio 2020 del termine per la messa a disposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle dichiarazioni precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e Redditi PF 2020).

---

[25] Artt. 58-89 del Decreto.

[26] Art. 57 del Decreto.

[27] Cfr. scadenziario degli adempimenti tributari previsti per il 16 marzo 2020, disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate al seguente link.

[28] Art. 59, commi 1 e 5 del Decreto

[29] Cfr. scadenziario degli adempimenti tributari per i mesi da marzo a maggio 2020, disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate al seguente link.

### Sospensione dei versamenti da autoliquidazione[30]:

Con riferimento ai contribuenti che (*i*) hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, (*ii*) esercitano attività d'impresa, arte o professione, e (*iii*) hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione scadenti tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a: i) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; ii) trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; iii) IVA; iv) contributi previdenziali e assistenziali; v) premi per l'assicurazione obbligatoria.

Con riferimento ai versamenti IVA, per i contribuenti che (*i*) hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, (*ii*) esercitano attività d'impresa, arte o professione, sono sospesi i versamenti scadenti tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 a prescindere dai ricavi o compensi realizzati nel periodo d'imposta 2019.

I suddetti versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi: i) in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020; ii) ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Le somme già pagate a titolo dei suddetti versamenti da autoliquidazione non saranno rimborsate.

### Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari nella c.d. "zona rossa"[31]:

Con riferimento ai contribuenti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei comuni nella c.d. "zona rossa" (*i.e.* Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei passeggini, Vo') sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti fiscali, anche quelli dei sostituti di imposta relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, inclusi quelli derivanti da: i) cartelle di pagamento; ii) avvisi di accertamento; iii) provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

I suddetti versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi: i) in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020; ii) ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Le somme già pagate a titolo dei suddetti versamenti da autoliquidazione non saranno rimborsate.

### Non-applicazione delle ritenute alla fonte su alcune tipologie di reddito[32]:

Con riferimento ai contribuenti che (*i*) hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, (*ii*) hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta 2019, e (*iii*) non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese di febbraio 2020, i ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto.

L'ammontare delle suddette ritenute d'acconto non operate dai sostituti d'imposta è versato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, direttamente dal contribuente: i) in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020; ii) ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

---

[30] Art. 59, commi 2 e 4 del Decreto.

[31] Art. 59 commi 3 e 4 del Decreto.

[32] Art. 59, comma 6, del Decreto.

Per beneficiare di tale agevolazione, il contribuente dovrà rilasciare un'apposita dichiarazione.

**Agevolazioni finanziarie - Conversione delle imposte anticipate in credito di imposta:**

L'art. 55 del Decreto prevede la trasformazione per imposte anticipate (riferite a determinati componenti reddituali) in crediti di imposta laddove, entro il 31 dicembre 2020, vengano ceduti a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti. In particolare, vi è inadempimento qualora il mancato pagamento si protragga per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto (art. 44-*bis*, comma 5, del Decreto).

La trasformazione in credito di imposta riguarda le società con attività per imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio, riferite:

- alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile (art. 84 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, "TUIR") alla data della cessione;
- all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto (art. 1, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione (c.d. "eccedenze ACE").

Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i suddetti componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e, dalle società controllate anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti; a decorrere da tale data, per il cedente:

- non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta;
- non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze ACE relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta (ai sensi del presente articolo).

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi, e possono alternativamente:

- essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione (art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241);
- essere ceduti (artt. 43-*bis* o 43-*ter* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602);
- essere chiesti a rimborso.

I crediti d'imposta debbono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e, non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ("IRAP").

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, di una specifica opzione (art. 11, comma 1, del D.L. 3 maggio 2016, n. 59).

Detta opzione è irrevocabile, e comporta l'obbligo di pagamento di un canone annuo, deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa. La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

#iorestoacasa ma GOP è sempre al vostro fianco.
Per qualsiasi informazione scriveteci a: **coronavirus@gop.it**

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

**INFORMATIVA *EX* ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali**

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.